



**COMUNE DI TAGGIA**  
**PROVINCIA DI IMPERIA**

Via San Francesco n. 441 - CAP 18011

Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

[www.taggia.it](http://www.taggia.it) e-mail: [info@comune.taggia.im.it](mailto:info@comune.taggia.im.it)

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA SPIAGGIA**  
**LIBERA ATTREZZATA "LA FORTEZZA".**

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione della spiaggia libera attrezzata denominata "La Fortezza", ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione, sita in Comune di Taggia nel tratto di litorale definito Via Lungomare.

**ART. 2 - LOCALIZZAZIONE SPIAGGIA**

E' oggetto di affidamento della gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, la spiaggia libera attrezzata denominata "La Fortezza" individuata con il numero di pratica Demaniale n.°6052 e rappresentata nella planimetria unita al presente capitolato quale Allegato F) , per formarne parte sostanziale ed integrante, dotate degli impianti ed attrezzature di cui ai progetti approvati D.G.C. N. 85 del 22/03/2018 da fornire a cura e spese dell'aggiudicatario;

Titolare diretto della relativa concessione demaniale marittima rimane il Comune di Taggia, che consegnerà all'aggiudicatario dell'appalto le rispettive aree demaniali nella condizione di stato in cui si trovano, con il predetto progetto regolarmente approvato.

**ART. 3 - OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE**

Oggetto dell'affidamento é la gestione tecnica della spiaggia libera attrezzata denominata "La Fortezza" in concessione al Comune di Taggia.

La gestione tecnica della spiaggia di cui al precedente comma ricomprende lo svolgimento delle seguenti attività e servizi:

- . sorveglianza e assistenza in mare dei bagnanti;
- . pulizia e manutenzione del litorale;
- . pulizia dello specchio acqueo antistante il litorale stesso;
- . pulizia e manutenzione delle strutture ed impianti.

Nell'affidamento é compreso l'obbligo da parte del gestore di dotarsi ed installare i manufatti adibiti ad attività commerciali/somministrazione ed a servizi meglio individuati nei progetti come sopra allegati al presente capitolato, ed il gestore dovrà provvedere direttamente ad attivarne il relativo esercizio con le modalità di legge.

Dovranno essere obbligatoriamente installate le strutture da dedicarsi ai servizi essenziali per la gestione della SLA quali: locale Pronto Soccorso, Servizi igienici e Servizi igienici per disabili.

In riferimento alle strutture indicate nelle tavole grafiche dalle quali traspare in modo chiaro la misura dei chioschi dedicati all'attività di somministrazione, non è possibile in ragione degli spazi limitati la

preparazione di piatti caldi pertanto l'attività di somministrazione verrà esercitata dal soggetto gestore compatibilmente con le strutture individuate e le attrezzature delle quali lo stesso si doterà di concerto con l'ASL competente e tali circostanze dovranno essere dichiarate nella NIA conseguente.

Viene specificato che:

- per chioschi di queste dimensioni, in rapporto all'attività esercitabile non risulta necessario che insista un servizio igienico dedicato esclusivamente al gestore per non arrecare pregiudizi al normale svolgimento gestionale dell'attività di balneazione.
- l'apertura di un chiosco bar rientra nella SCIA di un'attività congiunta alla principale che è quella della balneazione e che il gestore intenzionato alla somministrazione dovrà altresì possedere i requisiti morali e professionali richiesti dal decreto legislativo 59 del 2010.
- in merito agli orari di apertura dell'attività complementare viene stabilito che dovranno seguire i medesimi dell'attività principale.

La gestione e le attività svolte nelle aree e nei manufatti sopraindicati, devono essere esercitate direttamente dal Gestore, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al presente capitolato.

Il gestore della spiaggia libera attrezzata assume la veste di titolare di impresa di servizi alla balneazione con annesso esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 1/2007 T.U.C.; in questa veste deve acquisire preventivamente le autorizzazioni amministrative richieste dalla legge.

Il gestore svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel Capitolato e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti nel presente capitolato e dalle disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno - obbligatoriamente dal 1° giugno al 15 settembre.

Al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per elioterapia, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

Il Gestore deve svolgere i servizi previsti, nel periodo e negli orari indicati nella disciplina delle attività balneari, stabilita dal Comune e dall'Autorità Marittima per quanto di rispettiva competenza.

I manufatti di servizio necessari per la gestione della struttura dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle Linee guida delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21/05/2004 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del progetto come sopra allegati sub. F approvato con deliberazione di GC n. 85 del 22/03/2018.

Tutte le strutture installate dai Gestori in attuazione del progetto allegato sub F) alla scadenza del periodo di affidamento, diverranno di proprietà comunale senza che il Gestore possa pretendere indennità alcuna.

Al gestore competono la manutenzione ordinaria dell'arenile, il decoro, la pulizia ed il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle Linee guida della Regione Liguria approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n° 512 del 21/05/2004 (servizi minimi essenziali gratuiti: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici).

In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, la spiaggia libera attrezzata può fornire a richiesta, dietro il pagamento di un corrispettivo le prestazioni di servizi quali:

- Ombrelloni;
- Sdraio e lettini;

L'area gioco individuata nel campo da beach volley indicato graficamente nel progetto allegato al presente Capitolato è da realizzarsi e mantenersi a cura e spese del Gestore.

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo gratuito di detta struttura in 10 eventi da definirsi nel calendario delle manifestazioni comunali anche in orario notturno.

Durante detti eventi è consentito al Gestore di mantenere l'apertura al pubblico dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mentre è fatto obbligo di effettuare la pulizia e la manutenzione dell'area in gestione per la successiva apertura della SLA.

Le tariffe per i servizi a pagamento destinati alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi, qualora stabiliti dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale;

Potranno essere introdotte formule agevolate per l'utenza rispetto alle tariffe concordate, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida regionali e fermo restando l'importo massimo a giornata per singole tipologie di utilizzo.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DEL GESTORE**

Nella spiaggia libera attrezzata il gestore può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei seguenti limiti, stabiliti dal documento "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 512 del 21/05/2004 e modificato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10.03.2015:

- devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie a sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature poste sull'arenile;
- l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare deve rimanere libero da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Le attrezzature potranno essere collocate anche in assenza o in attesa del cliente in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni ovvero di altri sistemi di ombreggio: m 2,5 tra le file e m 2,00 fra gli ombrelloni sulla stessa fila;
- Se l'estensione del fronte mare lo permette sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia limitatamente a giochi per bambini. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.
- fornitura degli ulteriori servizi aggiuntivi come dettagliati nel progetto offerta;
- ottemperare comunque ad ogni previsione contenuta nelle linee guida regionali di cui all'art. 1 del presente disciplinare e quant'altro previsto nel presente capitolato.
- ad organizzare l'attività lavorativa nel rigoroso rispetto del presente capitolato, con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da una strutturazione idonea al raggiungimento della esatta e precisa fornitura dei servizi in concessione;

- individuare formalmente, qualora non sia individuato nella figura del titolare responsabile legale della Ditta, un referente del servizio con adeguate competenze professionali i cui recapiti dovranno essere in possesso del Comune per tutto il periodo di durata dell'affidamento che fornisca le informazioni da esso richieste sull'andamento della gestione e gli altri dati necessari a fornire gli indicatori per la valutazione della gestione e rispetto del progetto di gestione offerto.

Inoltre il gestore dovrà provvedere alla:

- esecuzione del servizio di vigilanza diurna e notturna sulle SLA, con particolare riferimento alla segnalazione alle autorità competenti della presenza di condotte illegittime tenute sugli arenili (es. bivacchi, campeggiatori, accensione fuochi, abbandono rifiuti, etc.)
- dotarsi a proprio onere e spese dei manufatti come rappresentati nell'allegato F) del bando di gara ;

## **ART. 6 - ONERI DELLA GESTIONE**

### ***6.1 Oneri da versare***

A fronte dell'affidamento il gestore si obbliga a versare al Comune il canone annuale provvisorio, comprensivo dell'imposta regionale, che verrà contabilizzato sulla scorta delle vigenti disposizioni in materia dal competente Servizio Demanio marittimo.

Detto importo per gli anni successivi al 2018 è da ritenersi stimato salvo conguaglio sulla scorta dei canoni stabiliti dall'Agenzia del Demanio;

- l'importo delle spese contrattuali (imposte e diritti di segreteria) da corrispondere in unica soluzione al momento della stipula del contratto per l'affidamento definitivo.

### ***6.2 Aggiornamento canone***

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune, per la prima volta entro mesi uno dalla data di aggiudicazione definitiva e successivamente entro i primi sei mesi di ogni anno solare. Il canone potrà essere soggetto di revisione, oltre che per l'usuale adeguamento annuale agli indici ISTAT sul costo della vita, in conseguenza di nuove disposizioni che intervengano nella determinazione del canone di concessione corrisposto dal Comune allo Stato nel corso del rapporto.

### ***6.3 Interventi di manutenzione ordinaria***

A fronte dell'affidamento della gestione delle spiagge il gestore si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, il decoro, la pulizia il mantenimento dei servizi minimi essenziali di cui alle linee guida regionali giuste deliberazione n. 512 del 21.05.2004 per l'agibilità delle S.L.A.

### ***6.4 Ulteriori oneri e doveri a carico del gestore***

Il Gestore deve inoltre provvedere:

- a) alla manutenzione ordinaria sia delle strutture esistenti che di quelle installate dallo stesso;
- b) all'esecuzione, se necessario, degli interventi di ripascimento ordinario, previo ottenimento delle autorizzazioni di legge;
- c) All'allaccio a propria cura e spese dalle strutture montate alle arterie principali di acquedotto potabile e fognatura ed in particolare alla realizzazione dei collegamenti e delle eventuali stazioni di sollevamento dei reflui, per il convogliamento degli stessi all'esistente sottostazione di spinta posta in prossimità della spiaggia libera
- d) All'adeguamento in termini edili e impiantistici della sottostazione posta sulla spiaggia libera e relativa tubazione di collegamento con la linea fognante posta a monte della passeggiata lungomare

- e) all'installazione e/o alla voltura a suo carico dei contatori riguardanti le utenze di energia elettrica e gas e, per l'attività di somministrazione, anche dell'acqua; al pagamento di tutte le fatture relative alla fornitura e consumo di energia elettrica, gas e, per l'attività di somministrazione, anche dell'acqua;
- f) si dovrà attenere alle disposizioni dell'ordinanza balneare ( postazione del salvamento il bagnino ecc ecc )ed in genere di tutte le ordinanze e provvedimenti correlate alla gestione della balneazione
- g) alla comunicazione all' Ente come previsto per i titolari di P.IVA di apposita casella PEC per la ricezione di ogni comunicazione e notifica da parte dell'Ente accettando in modo incondizionato tale mezzo .
- h) alla pulizia ordinaria e straordinaria del tratto di arenile di libera fruizione posto ad ovest della spiaggia libera attrezzata e i pertinenti servizi igienici, per tutta la durata della stagione balneare.

### **ART. 7 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO - DELLA GESTIONE**

L'affidamento in gestione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione sarà della durata di quattro anni sino a tutto il **31.12.2020 ai sensi dell'** articolo 34-*duodecies* del D.L. 179/2012 fatti salvi gli effetti della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14.07.2016 e preso atto della proposta di Legge delega al Governo del 27.01.2017, per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo (disegno di legge);

In caso di sopravvenuta normativa avente effetto di decadenza e/o modifica della durata o del contenuto della C.D.M. , nulla potrà essere addebitato all' A.C , per conseguente revoca o cessazione della gestione ex art 45 bis oggetto del presente bando .

Al termine del periodo di affidamento, le spiagge, comprensive dei manufatti installati dal Gestore, dovranno essere restituite al Comune.

### **ART. 8 -TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE**

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi o mortis causa della posizione giuridica del gestore, mediante trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

In caso di rinuncia o di impedimento da parte del gestore a proseguire l'attività, l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione della gestione, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13 a garanzia del Comune in caso di interruzione del servizio.

Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i ed atti dell'AVCP in argomento.

### **ART. 9 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI**

L'aggiudicazione dell'appalto andrà al concorrente che avrà formulato l'offerta sulla base dei sotto riportati elementi di valutazione:

<b><u>Miglioramento del servizio ai bagnanti in spiaggia</u></b>			
1	Dotazioni e allestimento area riservata a portatori di	<b>1 punto ogni € 500,00 di spesa dimostrata</b> (la spesa dovrà essere dimostrata mediante un computo metrico estimativo con quadro economico sottoscritto da tecnico abilitato, fotografie delle componenti da installare	Max 20 punti

	handicap	e relativo cronoprogramma da allegare)	
2	Attività di animazione (da effettuarsi unicamente nell'orario di apertura della SLA)	<p><b>1 punto ogni evento organizzato presso la S.L.A</b></p> <p>(in sede di gara dovrà essere presentata apposita relazione con il dettaglio delle attività organizzate nella stagione balneare presso la SLA –Tali attività dovranno essere comunicate in modo dettagliato all' Ente rese, note nonché dovrà esserne dimostrata la corretta ottemperanza)</p> <p>Si specifica che a fronte di quanto il gestore intende organizzare dovrà procedere autonomamente alle eventuali richieste autorizzative necessarie .</p>	Max 15 punti
3	Attività di istruzione al nuoto o altra attività sportiva attinente	<p>n. 1 punto ogni corso collettivo o pubblico di durata minima h.2 cadauna</p> <p>Il gestore dovrà rispettare le proposte formulate in sede di offerta e garantire il servizio con personale specializzato</p>	Max 15 punti
<b><u>Prolungamento apertura spiaggia libera attrezzata per elioterapia</u></b>			
4	Per ogni mese di maggiore apertura	<p>Calcolo punteggio mediante la seguente formula : (20 x mesi dichiarati) /7</p> <p>L'offerente potrà proporre il prolungamento del periodo di apertura della spiaggia libera attrezzata per elioterapia ed il conseguente mantenimento delle strutture ad essa collegate con esclusione della struttura relativa al punto ristoro, che dovrà comunque essere rimossa.</p>	Max 20 punti
5	Ribasso unico percentuale offerto sulle tariffe massime per il noleggio di sdraio ed ombrelloni come disposti con DGC n.°101 del 10.04.2014 ed allegati al Bando di Gara.	Il punteggio verrà assegnato in modo matematico assegnando punti 0 al ribasso minore offerto in sede di gara e punti 30 per il maggior ribasso offerto, senza discrezionalità alcuna per la commissione.	Max 30 punti

Nella redazione del progetto di gestione dovranno comunque essere rispettati i servizi minimi e le condizioni minime indicate nella scheda allegata al presente bando di gara ed il non rispetto di tali condizioni sarà causa di esclusione del soggetto offerente.

A parità di punteggio finale tra più offerte si procederà all'aggiudicazione dell'appalto per sorteggio.

#### **ART. 10 - ASSICURAZIONE**

La Ditta aggiudicataria assume l'obbligo di dotarsi di apposita ed adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione:

- a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento della gestione oggetto del presente appalto, con il massimale minimo di € 2.000.000,00 per ogni sinistro ;
- per danni a cose di terzi e/o dell'Ente con il massimale minimo di € 100.000,00 per ogni sinistro

Resta inteso che la Ditta dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

Il Comune è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dal gestore della SLA.

All'uopo prima di iniziare l'espletamento dei servizi di cui trattasi, l'affidatario dovrà produrre al Servizio Demanio copia della polizza assicurativa come su richiesta.

#### **ART. 11 – CONTROLLI e PENALITA'**

Il Comune, attraverso i competenti Servizi, si riserva la più ampia facoltà di accertare il diligente e puntuale svolgimento della gestione affidata oggetto del presente capitolato, la rispondenza d'essa alle prescrizioni tutte del presente capitolato e progetto offerto, il rispetto delle condizioni normative, previdenziali, assicurative, infortunistiche ed in generale di tutti gli obblighi derivanti da norme di legge, regolamenti e quanto contrattualmente assunto.

L'eventuale irregolarità verificata sarà contestata, dal Servizio competente, per iscritto all'affidatario il quale dovrà far pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

Qualora le osservazioni non siano ritenute adeguate dal Comune, la Ditta sarà tenuta a conformarsi alle direttive impartite al riguardo dal Comune stesso.

Il Comune a tutela delle norme contenute nel presente Capitolato, fatto salvo l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalle leggi in relazione alle singole violazioni accertate in materia, si riserva di applicare, previa contestazione scritta mediante la PEC formalmente comunicata all'Ente ai sensi dell'art 6.4 lett f) del presente capitolato

- per ogni giorno di mancato servizio Euro 100,00;
- comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 30,00 fino a Euro 100,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
- ritardo negli adempimenti previsti a carico della Ditta in materia di obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali: Euro 50,00 per singola inosservanza;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: fino a Euro 50,00 per singola inosservanza;

- in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Taggia in esecuzione del presente capitolato Euro 100,00;
- inosservanza compiti del bagnino prescritti dall'art. 5 del capitolato: Euro 100,00 per ogni inadempienza.
- eventuali altri inadempimenti agli obblighi contrattuali o carenze quantitative o qualitative o nello standard di erogazione del servizio presentato in gara, previa opportuna verifica, saranno contestati per iscritto all'appaltatore e potranno comportare l'applicazione di una penale variabile in funzione della gravità del disservizio arrecato, da un minimo di Euro 30,00 fino ad un massimo di € 500,00.

Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva. L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione per inadempienza mediante la PEC formalmente comunicata all'Ente ai sensi dell'art. 6.4 lett f) del presente capitolato da parte del Responsabile del Servizio e per competenza per le violazioni delle prescrizioni di cui al precedente art. 5 da parte del Responsabile del Servizio, relativamente alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti controdeduzioni in termine utile oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata dal competente Responsabile del Servizio la sanzione, nelle misure sopra citate a titolo di penale, per ogni singola infrazione.

La sanzione definitivamente irrogata verrà comunicata all'appaltatore e detratta dal cauzione definitiva.

L'applicazione di penalità come previste è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali.

Il pagamento della penale o di eventuali altre sanzioni a anche a carico dell'A.C., qualora elevate da soggetti terzi, non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune in dipendenza dell'inadempimento.

Il gestore resta responsabile verso l'Amministrazione comunale di tutti gli obblighi conseguenti la concessione demaniale marittima manlevando il Comune da qualsiasi azione e provvedimento sanzionatorio derivante dall'inottemperanza degli obblighi assunti.

## **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI SENSIBILI**

All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del personale della Ditta che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Amministrazione.

La Ditta affidataria ed il personale da essa dipendente, ad ogni titolo, sono tenuti alla massima riservatezza circa i dati personali e sensibili riguardanti gli utenti del servizio educativo comunale estivo per minori con obbligo di osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.lg. 30 giugno 2003, n. 196.

## **ART. 13 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE**

Salvo quanto stabilito all'articolo precedente, nel caso di gravi e reiterate violazioni da parte del gestore degli obblighi e dei limiti prescritti e stabiliti nel presente capitolato si determinerà la risoluzione del contratto stesso.

La risoluzione dovrà essere preventivamente contestata al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.



Per effetto della risoluzione, il gestore decadrà dall'affidamento ex art.45 bis Cod. Navigazione restando impregiudicate per il Comune le azioni risarcitorie ritenute più opportune.

#### **ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, il gestore dovrà versare una cauzione di importo pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Detta cauzione dovrà essere versata nelle forme previste dalla normativa vigente e sarà svincolata al termine dell'affidamento ed alla definizione di tutti i rapporti e solo dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune .

La fideiussione dovrà esplicitamente prevedere:

- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Istituto Bancario o assicurativo, su semplice richiesta dell'Amministrazione ad effettuare il versamento della somma dovuta, anche in caso di opposizione dell'appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile;
- l'impegno alle obbligazioni previste dall'art.1957 del codice civile.

Al termine dell'appalto lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dal Responsabile del Servizio competente, subordinatamente all'avvenuto pagamento finale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia o pendenza.

Nel caso di violazioni degli obblighi come discendono dal presente capitolato e fatto salvo la risoluzione contrattuale, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla presente cauzione definitiva al fine di coprire le penalità e le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore, il quale sarà tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del codice civile.

#### **ART. 15 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI**

E' fatto obbligo al Concessionario, a pena di nullità assoluta del contratto, di ottemperare ed assumere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come prescritto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia e determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010.

A tal fine si impegna:

- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
- a comunicare al Comune di Taggia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, (ad esempio sub-appaltatori e sub contraenti) la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Taggia che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La Ditta dichiara che provvederà ad inviare al Comune di Taggia, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura e con le modalità e i tempi comunicati dal Comune, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere al Comune di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.

L'impresa dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando, tuttavia, ferma la facoltà del Comune di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

#### **ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese contrattuali, di registro ed ogni altra derivante o conseguente al presente appalto nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.

E' fatta salva l'eventuale applicazione di agevolazioni fiscali previste dalla legge.

#### **ART. 17 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il foro di Imperia.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA INTERPRETATIVA**

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi della Ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza della gestione del servizio affidato.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA DI INSCINDIBILITA'**

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro, siccome formanti un unico ed inscindibile contesto.

#### **ART. 20 - DOMICILIO ELETTO**

Per ogni effetto di legge la Ditta aggiudicataria elegge domicilio presso il Comune di Taggia.

#### **ART. 21 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Ad avvenuto affidamento si procederà alla stipulazione del contratto, in forma pubblica amministrativa, previo espletamento degli accertamenti occorrenti e segnatamente di quelli prescritti dalla vigente legislazione antimafia.

Oltre a ciò l'appaltatore, in particolare, sarà tenuto ai seguenti adempimenti:

- presentazione, prima della stipula contrattuale, di tutti i documenti richiesti dal presente capitolato e sostituiti, ai fini dell'ammissione, da dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- costituzione della cauzione definitiva come prevista dall'art. 14;
  - versamento presso la tesoreria comunale delle spese contrattuali;
  - firma del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati dal competente Ufficio comunale, con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto comunque formatosi con l'aggiudicazione e all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria;
  - polizza assicurativa di cui al precedente art. 10;
  - nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi art. 12 del presente capitolato;
  - quant'altro richiesto dalla legge e necessario per la corretta espletamento degli adempimenti ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.
- gestione della S.L.A su semplice richiesta dell. A.C. a seguito dell'aggiudicazione senza sollevare eccezioni di sorta in ordine ai previsti servizi a pagamento, garantendo da subito l'espletamento dei servizi essenziali previsti dal bando o dalla vigente normativa .
- il gestore dovrà montare le strutture necessarie non prima del mese di maggio provvedendo a smontare le stesse non oltre il mese di settembre , restando in caso contrario a suo carico le spese di sgombero.

#### **ART. 22 - POLITICHE DELLA QUALITA'**

La Ditta, in accordo con il Comune, si impegna a perseguire una politica orientata al miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi resi.

Il comune di Taggia si impegna all'utilizzo dei proventi derivanti dalle presenti aggiudicazioni, dedotte le spese sostenute, per interventi di pulizia e manutenzione del demanio marittimo costituente il litorale di Arma di Taggia.

#### **ART. 23 - NORMA FINALE E PROTOCOLLO DI LEGALITA'**

L'appaltatore oltre a quanto previsto dal presente Capitolato, è tenuta all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali, decreti, regolamenti ed in genere tutti gli atti e prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, nella materia oggetto del presente appalto.

Per quanto non espressamente previsto e normato dal presente Capitolato, si fa espresso richiamo al Bando di gara e disciplinare di gara e si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali che disciplinano la materia.

L'appaltatore assume altresì impegno all'osservanza dello rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia vigente in materia, nonché ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture.

*Il Responsabile del Servizio*

Dott. Marco Peluso